

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

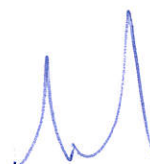
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

PROCEDIMENTO N.20S/2019 a carico di Paola Gerosa

PREMESSO CHE

- veniva ricevuto, proveniente dal Golf Manager del Golf Borgo di Camuzzago, rapporto informativo con il quale veniva portato all'attenzione degli organi di giustizia il comportamento della giocatrice Paola Gerosa, in occasione dello svolgimento della gara "Fantasygolf Tour Spring Edition" presso il Golf Borgo di Camuzzago il giorno 22 maggio 2019;
- in particolare, in detto rapporto veniva riportato che la signora Paola Gerosa consegnava personalmente il proprio score, al termine della gara, al denunciante;
- da una prima verifica, il Golf Manager riscontrava essere presenti su detto score tre correzioni ad altrettanti risultati, e precisamente alla buca 3 (un 6 corretto in 4), alla buca 7 (una X corretta in 5), ed alla buca 9 (un 5 corretto in 4);
- tali correzioni non riportavano, a margine, sottoscrizione del marcatore;
- il Golf Manager convocava quindi in segreteria la giocatrice la quale, a fronte della contestazione, ammetteva di essere stata lei stessa l'autrice delle correzioni dello score, porgendo nel contempo le proprie scuse per l'accaduto;
- il giudicante riteneva quindi che sussistessero gli estremi per procedere ai sensi dell'articolo 42 Regolamento Giustizia ed emetteva provvedimento di fissazione della decisione per il giorno 12 settembre 2019, disponendone la comunicazione all'incolpata e al signor Vainicher;
- l'avvocato Emanuele Principi del Foro di Milano, difensore fiduciario della signora Gerosa, depositava memoria difensiva 26 agosto 2019, con la quale – *inter alia* – la giocatrice richiedeva di essere audita;



- il giorno 13 settembre ad ore 12 la signora Paola Gerosa veniva liberamente interrogata dal giudice, alla presenza del proprio difensore.

Gli elementi fattuali sono documentalmente comprovati e sono stati riconosciuti e confermati dalla incolpata. Al contrario, sia nella pregevole memoria difensiva depositata, come nel corso dell'interrogatorio libero, la tesserata Gerosa affermava di non aver mai inteso e voluto agire al fine di alterare il risultato della gara.

Il difensore estensore della memoria *in primis* argomentava in merito all'inidoneità degli atti compiuti dalla giocatrice a porre in essere un illecito sportivo, perché l'alterazione era di tale grossolana riconoscibilità da non poter neppure per un istante ingannare la segreteria del circolo; aggiungeva il difensore che anche l'assenza di qualsivoglia segno o tratto di penna quale simulacro della sottoscrizione del marcatore conducesse a rafforzare tale tesi. Aggiungeva Paola Gerosa nel corso della audizione che il suo era stato un gesto provocatorio e di protesta, e che proprio per tale motivo doveva essere riconosciuto come tale.

Il difensore evidenziava come il comportamento della propria assistita non potesse essere considerato doloso, bensì dovesse rientrare nella categoria della colpa in quanto l'intenzione della giocatrice era quella di protestare e di sfogare la propria frustrazione causata da comportamenti scorretti subiti ad opera di terze persone.

Infine, nello scritto difensivo *de quo*, veniva ipotizzata la derubricazione del fatto nella fattispecie incriminante più lieve prevista e punita all'articolo 17 lettera r) numero 1 Regolamento Giustizia.

.....

Tutte le argomentazioni difensive devono ricevere adeguata, seppur concisa, trattazione. In merito alla invocata inidoneità degli atti a porre in essere un illecito sportivo, tale prospettazione non può essere accolta ed è smentita da copiosa e costante giurisprudenza della giustizia federale che ha



univocamente ritenuta idonea al fine della commissione dell'illecito qui contestato qualsiasi correzione, anche visibile e riconoscibile, pur in assenza di falsa attestazione di correzione del marcatore, se contenuta in uno score consegnato per la registrazione ed astrattamente quindi foriera di modifica della classifica della competizione, anche minima ed ininfluente.

Parimenti, la richiesta di derubricazione ad altra violazione meno grave non è accoglibile in quanto trattasi di fattispecie del tutto differente negli elementi oggettivi e non congruente con i fatti di causa.

In merito all'elemento soggettivo, pur sommariamente tratteggiato dalla difesa, questo giudicante ritiene opportuno approfondire la riflessione.

Dagli elementi probatori agli atti, e dal libero convincimento formatosi a seguito dell'audizione dell'incolpata, emerge che Gerosa abbia volontariamente – al di là del momento di offuscamento lamentato a seguito delle angherie subite – proceduto a correggere il risultato in tre buche sullo score; tale materiale attività è stata quindi volontaria e non può ricondursi a negligenza, imprudenza o imperizia. D'altra parte, il giudicante ha tratto la convinzione che la giocatrice non intendesse alterare il proprio risultato nella gara, bensì manifestare la propria rabbia ed il proprio scontento attraverso una manifestazione di clamorosa protesta, quasi avesse inteso scrivere una frase offensiva sullo score.

Orbene, il dolo sotteso alla commissione dell'illecito sportivo doloso è un dolo specifico, e non generico. Di talchè, a parere di chi scrive, non è sufficiente voler commettere il fatto incriminante (e nel caso che ci occupa tale volontarietà è pacifica) ma è necessario, per integrare efficacemente la fattispecie punitiva, avere la volontà e coscienza di alterare il risultato della gara.

Di tale elemento soggettivo non vi è piena prova, ed anzi vi sono indizi contraddittori che portano ad una valutazione in favore della rea.

Resta in ogni caso l'evidente infrazione disciplinare che, seppur non sanzionabile alla stregua di un illecito doloso, non può e non deve restare impunita.



A maggior ragione nel nostro sport, ove non è previsto l'intervento esterno nel continuo di arbitro o giudice di gara, ma è rimesso alla responsabilità e ragionevolezza di ogni giocatore il pieno rispetto delle regole, non può essere ammesso il ricorso a azioni di protesta o giustizia "fai da te" che condurrebbero fatalmente, ove tollerate, ad una situazione di totale ingovernabilità.

La giocatrice Gerosa aveva a disposizione innumerevoli azioni legittime e previste dal regolamento per porre rimedio alla situazione spiacevole alla quale veniva sottoposta; ha preferito invece regolare privatamente i propri conti, intervenendo polemicamente attraverso la correzione simbolica dello score. Trattasi *ad abundantiam* di giocatrice esperta e pertanto non scusabile.

P.Q.M.

il sottoscritto Giudice Sportivo Territoriale avvocato Renato Martorelli,
visti gli atti e documenti versati in giudizio, esaminate le fonti di prova, valutate
l'audizione dell'incolpata e le allegazioni difensive

RITENUTO

che emerga in tutta evidenza a carico di Paola Gerosa la commissione di illecito sportivo, consistito nell'aver alterato sul proprio *score* il punteggio alle buche 3, 7 e 9, e precisamente alla buca 3 aver modificato il risultato correggendo il numero 6 apposto dal marcatore con il numero 4, alla buca 7 correggendo la X apposta dal marcatore con il numero 5, ed alla buca 9 correggendo il 5 apposto dal marcatore con il numero 4; il tutto nella gara "Fantasygolf Tour Spring Edition" presso il Golf Borgo di Camuzzago il giorno 22 maggio 2019, fatto commesso a scopo di protesta e contestazione per eventi accaduti nel corso della gara, con ciò violando l'articolo 2 numeri 1 e 6, in relazione all'articolo 17 ultimo comma del Regolamento di Giustizia;

DECIDE E DISPONE

la sanzione della squalifica temporanea per mesi 9 - nove - (pena liberamente determinata ai sensi del citato articolo 17 ultimo comma) consistente nella perdita



per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG nei confronti della tesserata Paola Gerosa.

Così deciso in Torino, 18 settembre 2019

Il Giudice Sportivo Territoriale

Renato Martorelli

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'RM', written over the printed name 'Renato Martorelli'.